

Concorsi pubblici: Esclusione del candidato per il reato di atti osceni

T.A.R. Lazio - Roma - Sentenza 22 gennaio 2013 , n. 742

N. 742/2013 Reg. Prov. Coll.

N. 921 Reg. Ric.

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 921 del 2011, proposto da:

M. S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Barillà e Marco Antonucci, con domicilio eletto presso Marco Antonucci in Roma, via Oslavia, 30 (Studio Colabianchi);

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con la quale domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

V. T. ed altrilori Alessandro, n.c.;

per l'annullamento

- del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio, Settore Gestione Risorse, Ufficio Amministrazione del Personale prot. 2011/129 del 3.1.2011, notificato in data 4.1.2011 di esclusione dalla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità, per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo - tributaria, per le motivazioni ivi riportate;

- del provvedimento della Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio, Settore Gestione Risorse, Ufficio Amministrazione del Personale prot. 0002031 del 12.1.2011, pubblicato sul sito internet della Agenzia delle Entrate, con cui è stata approvata la graduatoria regionale di merito ed è stata effettuata la declaratoria dei vincitori della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo - tributaria, approvando gli allegati A (graduatoria regionale di merito) e B (graduatoria dei vincitori) al predetto provvedimento;

- dell'allegato A al provvedimento della Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio, Settore Gestione Risorse, Ufficio Amministrazione del Personale prot. 0002031 del 12.1.2011, pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, con cui è stata approvata la graduatoria regionale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo - tributaria;

- di tutti gli atti connessi e presupposti, ancorché non cognitivi, posti in essere dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio, e relativi alla procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo - tributaria, ed alla eventuale attività istruttoria compiuta per l'esclusione del ricorrente;

- nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ingiustamente subiti per l'esclusione della procedura concorsuale e per il mancato inserimento nella graduatoria regionale di merito a scorrimento degli idonei con il punteggio di 25,50 e per la conseguente mancata futura assunzione;

- nonché, per l'effetto, per la condanna dei resistenti - disgiuntamente e alternativamente, ovvero congiuntamente e in solido tra loro - al risarcimento dei danni ingiustamente subiti e consistenti nella perdita di chance, nei danni esistenziali e di immagine, in conseguenza dell'esclusione dalla procedura concorsuale, e dal mancato inserimento nella graduatoria regionale di merito, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 5 dicembre 2012 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1, Espone il ricorrente di avere partecipato al concorso, meglio indicato in epigrafe, il cui bando è stato pubblicato sulla GURI, Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 101 del 30 dicembre 2008.

A mente dell'art. 2.2., era prevista l'esclusione di coloro "che sono stati interdetti dai pubblici uffici" nonché di coloro "che sono stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili".

Ai sensi dell'art. 2.3 l'Agenzia delle Entrate "si riserva la facoltà, in ogni momento della procedura, di procedere, con atto motivato, all'esclusione dei candidati che abbiano riportato sentenze penali di condanna ancorché non passate in giudicato o di patteggiamento, tenuto conto dei requisiti di condotta e di moralità necessari per svolgere le mansioni proprie del profilo professionale di funzionario, nonché del tipo e della gravità di reato commesso".

Fin dalla domanda di partecipazione, il dr. M. S. ha reso nota all'Agenzia la pendenza di un procedimento penale, relativo a fatti avvenuti in data 25.1.2007, da cui è derivata una denuncia per violazione dell'art. 527 c.p. (atti osceni).

Nel frattempo, si preparava coscienziosamente alla preparazione del concorso (peraltro affiancandolo con un'attività lavorativa a progetto, presso l'ISMEA).

Ricevuta comunicazione del superamento delle prove scritte del concorso di cui trattasi e dell'ammissione al prescritto tirocinio teorico - pratico, si dimetteva dal rapporto di collaborazione a progetto in corso e rinunciava a partecipare alle prove orali di un concorso indetto dal MISE (del quale pure aveva superato le prove scritte).

Dopo la conclusione del tirocinio con esito positivo, sosteneva, superandole, anche le prove orali del concorso in esame, conseguendo un punteggio tale da assicurargli l'inserimento nella graduatoria degli idonei.

Nel frattempo, veniva a conclusione il procedimento penale di cui sopra, definito con sentenza di condanna del Tribunale penale di Roma, ma con il riconoscimento delle attenuanti legate allo stato di totale incensuratezza, alle modalità del fatto e alle condizioni di vita e sociali dell'imputato, con la conseguente concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario giudiziario.

Il dr. M. S. ha deciso di non proporre appello, anche al fine di potere chiedere e ottenere entro tre anni la riabilitazione, ovvero la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario e, di conseguenza, l'estinzione degli stessi, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p., sperando, in tal modo, di poter presto dimenticare la penosa vicenda.

Con il provvedimento oggetto dell'odierna impugnativa, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate lo ha escluso dal concorso, in particolare rilevando che "la condotta per la quale l'interessato è stato condannato, non denota, avuto riguardo all'insieme delle circostanze in cui si è svolta, un'adeguata attitudine a ricoprire il delicato ruolo affidato ai funzionari dell'Agenzia, che richiede doti di affidabilità, equilibrio e ponderatezza nei comportamenti, ai fini della funzionalità e correttezza dell'azione amministrativa e a tutela dell'immagine dell'Istituzione".

Avverso siffatto provvedimento, sono articolati i seguenti motivi di doglianza:

1) VIOLAZIONE ART. 166 C.P. - VIOLAZIONE ART. 7 L. N. 241/90 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI - ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA.

L'amministrazione si è limitata a recepire, acriticamente, il disposto del bando, senza tuttavia realmente valutare il tipo e la gravità del reato commesso.

Il reato di atti osceni afferisce ai comportamenti intimi della persona e, pertanto, non ha alcuna connessione con lo svolgimento della mansioni proprie del profilo professionale per cui il dr. M. S. ha concorso.

Inoltre l'amministrazione non ha adeguatamente considerato né la tenuità della pena (di quaranta giorni, molto vicina al minimo edittale, di trenta giorni) né la concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione.

Parte ricorrente ricorda, altresì, che la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire, di per sé sola, motivo di impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati.

L'amministrazione ha pure omesso di riferire che il dr. M. S. aveva superato con esito favorevole, tutte le prove di concorso, mentre, per converso, ha apoditticamente affermato che la condotta sanzionata, non denota una adeguata attitudine a lavorare per l'Agenzia delle Entrate.

Non ha tenuto nemmeno conto della possibilità che egli conseguiva la riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p., percorso che, peraltro, egli ha già avviato.

Parte ricorrente stigmatizza, altresì, la decisione dell'Agenzia di disporre l'esclusione solo a concorso ormai concluso, e cioè quando egli, facendo affidamento sul suo superamento, aveva ormai rinunciato a coltivare altre occasioni di inserimento lavorativo.

L'Agenzia non si è nemmeno peritata di avvisarlo dell'avvio del procedimento relativo all'esclusione, consentendogli così di poter controdedurre mediante documenti e memorie.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 71, COMMA 3, LETT. B) D.LGS. 300/99 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35, COMMA 3, D.LGS. 165/2001 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 15 REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

Il reato di atti osceni in luogo pubblico non può considerarsi di per sé ostativo all'instaurazione del rapporto, essendo necessaria un'autonoma valutazione dell'amministrazione sulla rilevanza dei reati commessi, sulla personalità e sulla successiva condotta dell'interessato.

In pratica, il ricorrente è stato immotivatamente posto sullo stesso piano di un individuo che risulti condannato per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione.

3. VIOLAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO DELL'ART. 7 L. N. 241/90 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Il provvedimento di esclusione ha determinato il deponamento del ricorrente dalla graduatoria definitiva di merito, in cui, in base al punteggio riportato, avrebbe dovuto occupare la posizione n. 95, con il punteggio di 25,50.

Anche in questo caso, l'Agenzia non ha ritenuto di comunicare, previamente, alcunché.

Parte ricorrente prosegue evidenziando che gli atti impugnati gli hanno arrecato un danno alla professionalità, con perdita della chance di venire assunto, nonché un danno esistenziale e di immagine.

Rappresenta, in particolare, che, poiché la votazione riportata ne consente il collocamento al quinto posto tra gli idonei, in assenza dell'impugnata esclusione, egli sarebbe stato sicuramente assunto.

Il comportamento dell'amministrazione sarebbe, altresì, inescusabile.

Si sono costituiti, per resistere, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e l'Agenzia delle Entrate, depositando documenti e una memoria.

Parte ricorrente ha depositato ulteriori memorie.

Il ricorso è passato una prima volta in decisione alla pubblica udienza del 9 maggio 2012.

Con ordinanza collegiale n. 4330 del 15 maggio 2012, la Sezione ha disposto l'integrazione del contraddittorio, mediante notifica individuale del ricorso introduttivo, nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria di merito dalla posizione n. 95 alla posizione n. 108.

Detti incumbenti sono stati successivamente eseguiti dal ricorrente, mediante deposito nella Segreteria della Sezione della prova delle notifiche effettuate.

Egli ha dunque depositato una memoria conclusionale, in vista della pubblica udienza del 5 dicembre 2012, alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. L'Agenzia delle Entrate ha escluso il ricorrente dal concorso per l'assunzione nel profilo professionale di funzionario amministrativo - tributario, per avere egli subito una condanna a 40 giorni di reclusione (con pena sospesa e beneficio della non menzione nel casellario giudiziale) per il reato di atti osceni (art. 527 c.p.).

Secondo l'amministrazione, "la condotta per la quale l'interessato è stato condannato, non denota avuto riguardo all'insieme delle circostanze in cui si è svolta, un'adeguata attitudine a ricoprire il delicato ruolo affidato ai funzionari dell'Agenzia, che richiede doti di affidabilità, equilibrio, integrità e ponderatezza nei comportamenti, ai fini della correttezza e funzionalità dell'azione amministrativa e a tutela dell'immagine dell'Istituzione".

2. Ciò premesso, principiando dalla domanda di annullamento, vanno in primo luogo respinte le censure di carattere procedimentale.

2.1. Come noto, nei concorsi finalizzati all'accesso a posti di pubblico impiego, l'esclusione del candidato dal concorso, per mancanza dei requisiti previsti dal bando, non è normalmente provvedimento che segue ad un sub - procedimento avente connotati di specialità e autonomia rispetto all'unico procedimento concorsuale finalizzato alla selezione dei vincitori, sicché non è configurabile, di norma, un autonomo incumbente partecipativo a carico dell'amministrazione procedente, dovendo ogni candidato fin dall'inizio (e cioè dalla proposizione della domanda di partecipazione) ritenersi edotto del fatto che, fino alla pubblicazione della graduatoria finale, l'amministrazione - salvo il caso che abbia espressamente scrutinato in apposita fase endoprocedimentale l'ammissibilità o la non ammissibilità della domanda di partecipazione e ne abbia comunicato gli esiti ai soggetti interessati - si riserva sempre la facoltà di verificare in capo a ciascun candidato il possesso dei requisiti previsti nel bando; pertanto, anche l'evoluzione del procedimento selettivo verso la fase delle prove d'esame, e financo il superamento delle stesse da parte del candidato, non sono di per sé sintomatici del positivo scrutinio dei requisiti di ammissione.

Tale operazione può essere postergata sino all'approvazione della graduatoria, con la conseguenza che nessun onere di comunicazione di avvio del procedimento può profilarsi, ex art. 7 l.n. 241/90, in relazione all'esclusione di un candidato dalla selezione per la riscontrata carenza di un requisito partecipativo (così, in termini, Cons. St., sez. V[^], 17 febbraio 2009, n. 865).

Nel caso di specie, va poi considerato che la condanna che ha dato luogo all'esclusione del dr. M. S., scaturisce da un procedimento penale già avviato al momento della pubblicazione del bando di concorso.

Risulta infatti che il ricorrente sia stato rinviato a giudizio con decreto del 15.10.2008, mentre il bando è stato pubblicato il 24.12.2008.

Della potenziale rilevanza di tale procedimento ai fini della partecipazione alla selezione di cui si verte egli era, del resto, ben consapevole, se, come riferisce, in più occasioni ha rappresentato all'amministrazione le proprie preoccupazioni.

Pertanto, via via che le proprie chance di vittoria acquistavano sempre maggiore consistenza, avrebbe ben potuto presentare anche formali osservazioni, volte a scongiurare, o, quantomeno, a contrastare, una possibile, sfavorevole deliberazione dell'amministrazione, in ordine alla sussistenza dei prescritti requisiti di ammissione.

E' ben vero che tali deduzioni egli avrebbe dovuto formulare al "buio", ma tale evenienza è anch'essa normale nelle procedure concorsuali che, come noto, il legislatore ha inteso espressamente escludere dall'obbligo del c.d. "preavviso di rigetto", di cui all'art. 10 - bis della l. n. 241/90 (cfr., ad esempio, TAR Campania, Napoli, sez. II[^], 10 aprile 2006 n. 3494).

Neppure può imputarsi all'amministrazione di essersi determinata con colpevole ritardo, ledendo, quindi, l'affidamento del ricorrente nella conclusione positiva della vicenda.

La sentenza di condanna, del 28.10.2010, è stata infatti comunicata all'Agenzia il 21.12.2010, e, pertanto, soltanto dopo l'espletamento delle prove orali.

3. Sono invece fondate, ed assorbenti, le doglianze con cui il dr. M. S. deduce il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, del provvedimento di esclusione.

3.1. La regola generale per la partecipazione ai concorsi pubblici è quella contenuta nell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 487 del 1994 (recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni), secondo cui non possono accedere agli impieghi "coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo ovvero coloro che siano stati destituiti o dispensati da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma lett. d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3".

In coerenza con tale previsione, il bando qui in esame ha poi stabilito l'esclusione di "coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili", ulteriormente soggiungendo, però che l'Agenzia delle Entrate "si riserva la facoltà, in ogni momento delle procedure, di procedere, con atto motivato, all'esclusione dei candidati che abbiano riportato sentenze penali di condanna ancorché non passate in giudicato o di patteggiamento, tenuto conto dei requisiti di condotta e di moralità necessari per svolgere le mansioni del profilo professionale di funzionario, nonché del tipo e della gravità del reato commesso".

La legittimità di tale clausola (non contestata dal ricorrente), si ricollega al potere, riconosciuto all'amministrazione, di stabilire, ai fini della provvista del proprio personale, requisiti ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge (sul punto, Cons. St., sez. III, 3 febbraio 2004 n. 86).

Con particolare riferimento alle condanne penali, è ben sì vero che esse non sono automaticamente preclusive della costituzione del rapporto di pubblico impiego.

Con la legge 29 ottobre 1984, n. 732 è infatti venuto meno tra le condizioni per l'accesso al pubblico impiego il requisito della buona condotta; inoltre, in conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale n. 971/1988 la sentenza penale di condanna, così come non può determinare la automatica destituzione di diritto ex art. 85 T.U. (richiedendosi a tal fine l'apertura del procedimento disciplinare), così non può considerarsi ostativa alla instaurazione del rapporto d'impiego.

Tuttavia, la condanna penale può certamente essere causa di esclusione dalla procedura concorsuale ove ad essa si accompagni una autonoma e specifica valutazione dell'amministrazione sulla gravità dei reati commessi (così, in termini, Cons. St., 26.8.2011, n. 4812, che richiama, in tal senso, Cons. St. sez. VI, 27 dicembre 2000, n. 6883 e 20 gennaio 2006, n. 130).

In virtù del parallelismo tra i requisiti di accesso e requisiti per il mantenimento della posizione di pubblico impiego (già riconosciuto dalla Commissione speciale per il pubblico impiego del Consiglio di Stato, con parere 221/517 del 13 marzo 1986 e recepito da una costante giurisprudenza) la pregressa condanna penale, se anteriormente alla ricordata decisione della Corte Costituzionale precludeva "ipso facto", la costituzione del rapporto, può costituire oggi causa ostativa alla assunzione (o alla riassunzione) solo sulla base di un'apposita valutazione di compatibilità ovvero incompatibilità tra la condanna e lo "status" di pubblico dipendente (così ancora il Cons. St. VI, n. 6883/2000, cit.).

3.2. Nel caso di specie, come già evidenziato, il dr. M. S. è stato condannato per il reato di atti osceni alla pena di 40 giorni di reclusione.

L'amministrazione ha ritenuto che tale condotta denoti la mancanza di quelle doti di "affidabilità, equilibrio, integrità e ponderatezza nei comportamenti", richieste dal "delicato ruolo affidato ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate".

3.2.1. Osserva in primo luogo il Collegio che il principale bene giuridico tutelato dall'art. 527 c.p. è il "comune senso del pudore sessuale", ovvero, secondo la più accreditata dottrina penalistica, un sentimento di natura individuale, sebbene comune agli individui facenti parte della collettività, nella configurazione impressagli dall'evoluzione dei costumi e dalla sensibilità dei consociati propria di un dato momento storico.

La salvaguardia di tale sentimento, sia nella sua dimensione individuale che collettiva, esula certamente dalla missione istituzionale e dagli scopi perseguiti dall'Agenzie delle Entrate.

Non vuole qui mettersi in discussione l'esigenza che la pubblica amministrazione, anche quando non preposta alla tutela di particolari valori - socio culturali, possa lecitamente aspirare ad inserire nei propri ranghi persone prive di mende, anche sotto il profilo morale.

Va però considerato che il concetto di moralità va, da un lato, rapportato alle specifiche mansioni che il candidato sarà chiamato a svolgere, dall'altro, adeguatamente contestualizzato e individualizzato, tenendo quindi conto non solo della tipologia di reato ma della anche della sua effettiva gravità.

Del resto, ogni condotta oggetto di incriminazione penale racchiude in sé un disvalore morale, essendo la sanzione penale quella più grave prevista per i comportamenti che ledano o pongano in pericolo l'ordinato vivere sociale.

Tuttavia, se ciò fosse automaticamente sufficiente ad incrinare il "profilo morale" richiesto ad un pubblico dipendente, al punto da impedirne sempre e comunque l'assunzione, tornerebbe in auge quel requisito di "buona condotta" che, invece, proprio al fine dell'accesso nei pubblici impieghi è stato da tempo abrogato.

Tale ordito, normativo e giurisprudenziale, è stato peraltro applicato anche nella fattispecie, in cui, come già riportato, il bando prevedeva chiaramente che le sentenze di condanna sarebbero state valutate "tenuto conto dei requisiti di condotta e di moralità necessari per svolgere le mansioni proprie del profilo professionale di funzionario nonché del tipo e delle gravità del reato commesso".

L'amministrazione ha tuttavia violato la regola che si era data.

Infatti, come già evidenziato, il reato di atti osceni offende la morale sessuale, che attiene alla sfera individuale e non già ad interessi pubblici di tipo analogo a quelli perseguiti dall'amministrazione finanziaria.

Sotto tale profilo, può convenirsi con la difesa del ricorrente che l'idoneità morale richiesta ad un dipendente dell'Agenzia delle Entrate attiene principalmente all'onestà e affidabilità più che alla moralità sessuale.

Nel caso di specie, si appalesa pertanto del tutto insufficiente l'apodittica affermazione dell'amministrazione secondo cui la condotta sanzionata "non denota una adeguata attitudine" a ricoprire le mansioni di funzionario amministrativo - tributario.

Si tratta, infatti, di una conclusione priva del suo antecedente logico e cioè di un'attenta e approfondita analisi delle risultanze processuali penali, in rapporto alla tipologia di reato e alle esigenze di tutela dell'azione amministrativa.

Va ancora soggiunto che, anche a volere ammettere che un reato del tipo in esame possa in astratto essere ostativo all'assunzione, è del tutto mancata, come già accennato, la valutazione dell'effettiva gravità della condotta e della sua compatibilità (o incompatibilità) con lo status di dipendente dell'Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento impugnato si limita, infatti, ad un recepimento acritico dell'esistenza del precedente penale, senza valutazione alcuna della reale portata della condotta criminosa né delle sue implicazioni e conseguenze con specifico riferimento svolgimento alle funzioni cui il ricorrente aspira.

In particolare, sono stati del tutto negletti:

- la tenuità della pena in concreto inflitta e le circostanze attenuanti riconosciute in sede penale, quali lo stato di totale incensuratezza dell'imputato, le modalità del fatto (il luogo, il periodo dell'anno, l'orario serale, il tentativo di proteggersi dall'altrui vista), le condizioni di vita e sociali dell'imputato medesimo;

- l'età, la personalità e la condotta di vita, precedente e successiva al fatto.

Nel caso di specie, risulta ad esempio che il dr. M. S., dopo avere terminato il proprio percorso formativo universitario, abbia cercato immediatamente di inserirsi nel mondo del lavoro, oltre a dedicarsi alla preparazione dei concorsi per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Non è poi di poco conto la circostanza che, ai fini della selezione in esame, abbia partecipato anche ad un

tirocinio di tipo teorico - pratico, il cui superamento (unitamente alle prove scritte e orali), rivela indubbiamente una sufficiente attitudine, quantomeno sul piano professionale, ad esercitare le relative mansioni.

Tali circostanze, rendono quindi particolarmente pregnante l'onere di motivazione del provvedimento di esclusione, a cui però l'amministrazione si è del tutto sottratta.

4. In considerazione di quanto precede, reputa il Collegio che i provvedimenti impugnati siano illegittimi e debbano essere annullati.

5. Venendo poi all'esame della domanda risarcitoria, non occorre spendere molte parole per evidenziare che l'annullamento comporta, quale effetto ripristinatorio e conformativo ad un tempo, il reinserimento del dr. M. S. nella graduatoria degli idonei.

Tale risultato realizza una forma di risarcimento in forma specifica della chance.

Egli, nel corso del processo, ha tuttavia sostenuto che la graduatoria ha formato oggetto di successivo scorrimento e che tutti i candidati idonei sono stati assunti, di talché, con la memoria conclusionale, ha emendato la domanda risarcitoria prospettando, quale ulteriore forma di danno patrimoniale, quello derivante dalla ritardata assunzione, da commisurarsi alle retribuzioni non percepite dalla data della mancata nomina in ruolo.

La circostanza dell'avvenuta assunzione di tutti gli idonei inseriti nella graduatoria di cui trattasi non è tuttavia supportata da prova certa.

Il ricorrente, al riguardo, ha prodotto in giudizio una informativa alle Organizzazioni sindacali, risalente al luglio 2011, da cui effettivamente risulta la volontà dell'amministrazione di procedere allo scorrimento delle graduatorie degli idonei.

Nell'ambito del presente giudizio, l'amministrazione, al riguardo, non ha però né riferito, né documentato alcunché.

Per definire la domanda risarcitoria, è pertanto necessario disporre incumbenti istruttori.

In particolare, occorre sapere dall'Agenzia delle Entrate se effettivamente i candidati risultati idonei siano stati assunti e con quale decorrenza.

Per i predetti incumbenti, appare congruo il termine di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione e/o notificazione, della presente sentenza non definitiva.

E' riservata ogni ulteriore decisione, in rito, in merito e sulle spese.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II, pronunciando in via non definitiva sul ricorso di cui in premessa, così provvede:

1) annulla il provvedimento di esclusione e, per quanto di ragione, il provvedimento di approvazione della graduatoria regionale di merito, di cui in epigrafe;

2) dispone, ai fini dell'ulteriore trattazione della causa, gli incumbenti di cui in motivazione.

Fissa, in prosieguo, la pubblica udienza del 19 giugno 2013.

E' riservata ogni ulteriore decisione, in rito, in merito e sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti - Presidente

Stefano Toschei - Consigliere

Silvia Martino - Consigliere, Estensore

IL PRESIDENTE

Luigi Tosti

L'ESTENSORE

Silvia Martino

Depositata in Segreteria il 22 gennaio 2013.....